



16821/20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto: Avviso di accertamento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Ernestino Luigi BRUSCHETTA - Presidente -  
Giuseppe FUOCHI TINARELLI - Consigliere Rel. - R.G.N. 11318/2012  
Giancarlo TRISCARI - Consigliere - Coll. 16821  
Maria Giulia PUTATURO DONATI - Consigliere - CC - 13/12/2019  
VISCIDO DI NOCERA  
Gianluca GRASSO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ordinanza**

sul ricorso iscritto al n. 11318/2012 R.G. proposto da

**Casearia Galdi Srl**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Giovine e Arturo Vassallo, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Montecorvino Rovella via Piano n. 5, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

**Agenzia nelle entrate**, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 517/4/11, depositata l'8 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

**RILEVATO CHE**

Casearia Galdi Srl, esercente l'attività di produzione di derivati dal latte, impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia

6347  
2019

Copia comunicata al Sigi. Ill. dell'art 133 c.p.s.



delle entrate per l'anno d'imposta 2003, per Iva, Irpeg ed Irap, con cui, rideterminato il reddito d'impresa, recuperava i maggiori importi dovuti per ricavi non dichiarati, in ispecie dalla vendita di mozzarelle, e disconosceva costi ritenuti indeducibili di vario genere, tra i quali i costi per ristoranti e alberghi, spese di manutenzione, acquisti di gasolio e premi a fornitori.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso della contribuente con riguardo al recupero dei maggiori ricavi e di una parte dei costi, inclusi alcuni per i quali il rilievo era stato abbandonato dall'Ufficio. La sentenza era riformata dal giudice d'appello che, esclusi i rilievi abbandonati, confermava la legittimità e fondatezza dell'avviso.

La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

#### **CONSIDERATO CHE**

1. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari per aver la CTR qualificato il latte come "bufalino" anziché "vaccino", nonché erronea interpretazione e violazione dell'art. 15 r.d. n. 994 del 1929.

2. Il motivo è fondato.

La CTR, infatti, a fronte della contestazione da parte dell'Ufficio che il latte importato dalla Germania era "bufalino", equivoca il contenuto della decisione di primo grado, assumendo che per la CTP l'Ufficio avesse qualificato il prodotto come "vaccino" (mentre era bufalino), e finisce, poi, per confermare, sul punto, il rilievo dell'Ufficio valutando il latte non già come "bufalino" ma come "vaccino" sì da affermare che *«per latte pastorizzato, in assenza di specificazione, si intende quello vaccino»*.

La motivazione, dunque, incorre in una insanabile contraddizione poiché pone a fondamento della statuizione un fatto antitetico a



quello su cui la contestazione stessa si basava e che, per contro, era stato opposto dalla contribuente a sostegno della propria difesa.

2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al recupero a tassazione dei cd. premi di qualità concessi ad alcuni fornitori, nonché violazione dell'art. 116 c.p.c.

2.1. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine all'inversione dell'onere della prova quanto al carattere di condotta antieconomica in relazione ai premi qualità concessi ad alcuni fornitori.

2.2. Il ~~terzo~~<sup>quarto</sup> motivo denuncia, sulla medesima questione, violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato la prassi dell'imprenditoria casearia sul riconoscimento di detti premi.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili, neppure cogliendo la *ratio* della decisione.

3.1. La CTR, infatti, ha disconosciuto la rilevanza dei cd. premi qualità attesa la mancanza di ogni riscontro probatorio in ordine al riconoscimento degli stessi, neppure ritenendosi - in assenza caratteri tali da rappresentare «*un indice di certezza da risultare incontestabile e non quale conoscenza solo del singolo organo giudicante*» - che sussistessero i presupposti per ritenere configurabile il fatto notorio, il quale, secondo il consolidato e condiviso principio di questa Corte, va inteso «*come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo*».

Le stesse deduzioni in ricorso, del resto, sono inammissibilmente generiche oltre che carenti in punto di autosufficienza.

Né può ritenersi l'operato del giudice lesivo dell'art. 115 c.p.c. poiché il fatto notorio utilizzabile dal giudice nella propria decisione, senza necessità di altri mezzi probatori, non può confondersi con la diffusione di un fenomeno non universale, ma deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento



bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non è consentito generalizzare situazioni particolari (v. *ex multis* Cass. n. 5530 del 06/03/2017).

E, del resto, tenuto conto che il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale, la stessa violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. può «*configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità*» (Cass. n. 7726 del 20/03/2019).

Né si pone, in questi termini, un profilo di onere della prova quanto all'antieconomicità della condotta, risultando i relativi costi privi della necessaria giustificazione, che, invece, avrebbe dovuto essere fornita dalla contribuente stessa.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 dicembre 2019

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 07 AGO 2020

Il Cancelliere  
Massimo Morgante